

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE

ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO AI SENSI DELL'ART.414 CON CONTESTUALE DOMANDA

CAUTELARE ex art.700 c.p.c. ED ISTANZA EX ART.151 C.P.C.

Per PEPI SILVIA, nata a STUTTGARD (D) il 10/06/1974, C.F. PPESLV74H50Z112P, elettivamente domiciliata in Caltagirone V. Madonna della via n°185, presso lo studio dell'avv. Francesco Rizzo, C.F. RZZFNC67L20F899K, che la rappresenta e difende per procura a tergo del presente atto, per comunicazioni: FAX 0933953139; PEC: avv.rizzof@pec.it,

CONTRO

- **il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;

PREMESSO

che l'istante ha prestato servizio quale insegnante presso "IIS CUCUZZA EUCLIDE DI CALTAGIRONE", classe di concorso ADSS, - SOSTEGNO SECONDARIA, dal 06/09/2021 al 08/07/2022, data della Risoluzione del Contratto **(DOC. 1)**;

che anche per quest'anno scolastico la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche presso lo stesso istituto; infatti la ricorrente ha presentato istanza per essere inserita nelle

graduatorie dell'Ambito territoriale di Catania relative agli elenchi delle GPS di prima fascia, per la classe di concorso ADSS- SOSTEGNO SECONDARIA, pubblicate in maniera definitiva in allegato al Decreto N°14751 del 26/08/2022(**doc.2 e all.A pag.26**);

che con il Decreto N°15383 del 03.09.2022 l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania ha disposto l'assegnazione dei posti disponibili per la classe di concorso ADSS- SOSTEGNO SECONDARIA, ASSEGNANDO GLI INCARICHI OLTRE IL 672 E FINO AL n°1415 di I Fascia, non tenendo in nessun conto la ricorrente pur essendo in graduatoria al N°672, in quanto in possesso del titolo estero non ancora riconosciuto in Italia(**doc.3 e all. B.**);

L'odierna parte ricorrente è docente non di ruolo in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento sul sostegno conseguito all'estero in Spagna presso l'Università CEU del 02/07/2021 (**DOC.4**). In riferimento a tale titolo, la ricorrente ha presentato l'istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente ed è in attesa di ricevere dalla stessa il provvedimento di riconoscimento e/o equipollenza(**DOC.4**). Per quanto rileva in questa sede segnalare, parte ricorrente ha partecipato, pertanto, con riserva, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla procedura di inserimento nella prima fascia

degli elenchi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo: GPS), riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno ed aperta altresì ai docenti che hanno conseguito all'estero il titolo entro il 31/07/2021 e presentato la relativa istanza di riconoscimento **(DOC.5)**.

Segnatamente, parte ricorrente è stata ammessa alla partecipazione alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi, in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 112/2022, il quale - in conformità con quanto poi sancito anche a livello legislativo - ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie. Prova ne è che il software predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale "Istanze Online" - al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di costituzione delle GPS - ha consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento. Ciò in quanto il provvedimento

di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle GPS (e negli elenchi aggiuntivi) del docente abilitato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale assunzione con clausola risolutiva. Malgrado la chiarezza del dettato normativo applicabile, l'Ambito Territoriale di Catania, dopo avere regolarmente permesso a parte ricorrente di presentare la propria istanza di inserimento, ha deciso di non inserirla nelle assegnazioni delle cattedre, avvenuta in data 3/09/2022 e in quella successiva del 16/09/2022 **(DOC. 6)**, pur avendo assegnato cattedre a concorrenti con posizione successiva alla propria (oltre la posizione 900). Segnatamente, l'Ambito Territoriale di Catania non ha ritenuto possibile l'inserimento di parte ricorrente negli elenchi di cui è causa poiché, secondo la stessa Amministrazione, l'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021 farebbe unicamente riferimento ai docenti già in possesso del provvedimento di riconoscimento.

Sul punto, l'O.M. 112/2022 all'art 7, comma 4 lett.e) ha infatti statuito che " qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, (occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti CON

RISERVA di riconoscimento del titolo) l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva " .

Va rilevato come l'art. 59, co.4 del D.L. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi "possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021''. La disposizione, dunque, riconosce la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi e di essere destinatari di contratto a tempo indeterminato.

La disapplicazione dell' ART 7 CO.4 LETT E) della O.M. n° 112/2022, discende dalla normativa europea, e dalla normativa generale del nostro Ordinamento, che riconosce il diritto pieno al candidato ammesso con riserva, di essere destinatario di conseguente contratto o assunzione fino allo scioglimento della relativa riserva. (**v. ordinanza Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, G.I Zompi, 27 maggio 2022, RG 772/2022**).

Il Tribunale di Milano con sentenze definitive della Sezione Lavoro del 14 giugno 2022 ha riconosciuto la validità della specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, ancorché priva del riconoscimento ministeriale. In particolare il

Giudice Giorgio Mariani, con sentenza n. 1530/2022, ha stabilito che una docente chiamata per il ruolo in una scuola di Vignate (MI), e che era stata poi illegittimamente esclusa dall'anno di prova, deve essere reintegrata nel posto di lavoro, mentre il Giudice Riccardo Atanasio ha stabilito, con sentenza n. 1541/2022, che un docente che era stato illegittimamente escluso dalle chiamate in ruolo su posto di sostegno ai sensi dell'art. 59 del d.l.73/2021, deve essere convocato per l'anno di prova a cura dell'Ufficio scolastico provinciale di Milano.

In ordine alla competenza del Giudice adito, si fa riferimento a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: "Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione

dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. Ov., Sez Un., 26 giugno 2019, n. 17123);

Da ultimo anche il Tar Lazio, specificatamente sulla materia oggetto di causa ha statuito la competenza del Giudice del Lavoro, affermando: “in ordine alla costituzione del rapporto di lavoro, sulle cui controversie, anche con riferimento agli atti presupposti, la giurisdizione è devoluta al giudice del lavoro dall’art. 63, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001” (TAR LAZIO SEZ.3/BIS . N°4007/2022 reg.provv. cau. del 21/06/22 .

Anche CODESTO TRIBUNALE si è espresso in tal senso, accogliendo nel 2021 la richiesta di cautelare per l’inserimento della ricorrente nelle GPS, RICONOSCENDO SIA IL PERICULUM IN MORA , SIA IL FUMUS BONI IURIS (Ordinanza cautelare della dott.ssa Boero del 19 gennaio 2022 R.G.L.1050/21- **(DOC.7)**)

IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE: FUMUS BONI IURIS

Il presente ricorso è sorretto dal requisito del *fumus* atteso che le disposizioni normative richiamate e l’univoco orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale ed indiscussa equiparazione tra il titolo estero posseduto dalla ricorrente ed il TFA rilasciato dalle Università Italiane, nonché la possibilità di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie, così come anche riconosciuto di recente

dal TRIB. MILANO SEZ. LAVORO SENT. N°1530/22 DOTT. G. Mariani
del 14.06.22, e del Tribunale del lavoro di Palermo dott.ssa
Santina Bruno Ord. Cautelare del 15/11/2021.

Violazione di legge nazionale ed europea e violazione e in particolare dell'art. 3 e 97 Costituzione e delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento per la negazione del diritto della ricorrente, non solo ad essere inserita nella prima fascia delle GPS, ma anche ad ottenere il relativo contratto.

IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi della giustizia, costituito dalla non possibilità di poter avere il posto spettante, essendo assegnati i posti di sostegno ad altri docenti con posizione in graduatoria successiva a quella occupata dalla ricorrente, il tutto a discapito della meritocrazia, come da allegate nomine e Bollettini dell'USP Catania del 03/09/2022 e del 16/09/2022, (doc.3 e 6).

Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno

frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2022-2023, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle chance occupazionali per gli anni scolastici successivi; (v. Ord. Caut. Tribunale di Palermo sez. Lavoro del 15/11/2021, TRIB. MILANO SEZ. LAVORO SENT. N°1530/22 E N°1541/22);

D'altro canto, sono numerosissimi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lay. 2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011).

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., anche inaudita altera parte, al fine di non pregiudicare la fase di reclutamento, tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum in mora*.

Per tutto quanto esposto, si chiede **l'assegnazione d'incarico a tempo determinato fino al 30/06/2023 presso "IIS CUCUZZA EUCLIDE DI CALTAGIRONE", o altro Istituto di Caltagirone, con riserva della ricorrente e, previa** disapplicazione del Decreto n. 15383 del 03.09.2022 l'U.S.R.

per la Sicilia, Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania che ha disposto, l'esclusione dall'assegnazione dell'incarico del 03.09.2022 gli elenchi di I Fascia della ricorrente, con conseguente ripristino con effetti retroattivi del contratto quale insegnante presso "IIS CUCUZZA EUCLIDE DI CALTAGIRONE", classe di concorso ADSS, - SOSTEGNO SECONDARIA per l'anno scolastico 2022/2023, condannando l'Amministrazione suddetta a provvedervi immediatamente.

SULLA ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Attesa la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, ed attesa la difficoltà di notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risulta assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c..

Tutto ciò premesso e ritenuto, per il dedotto e per quanto altro deducibile in corso di causa, conformemente al rito, allo stato così si conclude:

PIACCIA AL SIG. GIUDICE DEL LAVORO

contrariis reiectis,

- Autorizzare la ricorrente alla notificazione ex art. 151 c.p.c., del ricorso e del pedissequo decreto;

in via cautelare, ordinare alle amministrazioni convenute l'assegnazione dell'incarico di supplenza a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche (30/06/2023), con conseguente stipula con effetti retroattivi del contratto quale insegnante presso "IIS CUCUZZA EUCLIDE DI CALTAGIRONE", o altro istituto del Comune di Caltagirone, per la classe di concorso ADSS, - SOSTEGNO SECONDARIA per l'anno scolastico 2022/2023, condannando l'Amministrazione suddetta a provvedervi immediatamente, stante l'inserimento della ricorrente con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di riferimento della ricorrente al N°672, previa disapplicazione del l'O.M. 112/2022 all'art 7, comma 4 lett.e).

NEL MERITO:

Voglia l'On.le Tribunale adito, in funzione di G.d.L. confermare tutto quanto disposto con il provvedimento cautelare e, per l'effetto, ordinare alle convenute amministrazioni l'assegnazione dell'incarico di supplenza a tempo determinato fino alla fine delle attività didattiche (30/06/2023), condannando l'Amministrazione suddetta a provvedervi immediatamente.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede, che l'Ill.mo Tribunale ordini ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in

giudizio di tutta la documentazione inerente alle assegnazioni nelle scuole per l'a.s. 2022/2023 indicati dalla ricorrente con l'indicazione dei punteggi e delle precedenza attribuiti e, comunque, di tutta la documentazione riguardante la posizione della ricorrente medesima.

Spese e compensi.

Produce : 1) contratto lavoro Pepi S.; 2) Decreto N°14751 del 26/08/2022 **e all.A pag.26**; 3) Decreto Nomine USP CT ADSS del 03.09.22 **all. B.**; 4) Titolo Sostegno e ist. M.i. Pepi S.; 8) ORD. CAUT. TRIB. PA del 15/11/2021; 5) IST. PEPI SILVIA GPS DEL 16.5.22; 6) Nomine e Bollettino USP CT del 16/09/2022; 7) CAUT. TRIB. CALTAG.1050-21 PEPI SILVIA.

VALORE CAUSA €.5.000,00.

Caltagirone li 16.09.2022

AVV. FRANCESCO RIZZO

PROCURA SPECIALE


Pepi Silvia nata a Stuttgart il 10/06/1974, c. f. PPESLV74H50Z112P, mi rappresentie difenda in ogni fase e grado del giudizio, compresa quella esecutiva, nel procedimento contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- USP di Catania, l'avv. Francesco Rizzo, eleggo domicilio presso il suo studio; conferendogli ogni facoltà di legge, quindi anche di transigere, conciliare e quietanzare, di chiamare terzi in causa, rinunciare all'azione, esperire il procedimento di negoziazione assistita.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui i artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del

D.lg.196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679.

Catania Li 16/09/2022



E' AUTENTICA

AVV. FRANCESCO RIZZO



N. R.G. 1027/2022



Tribunale Ordinario di Caltagirone

Unica

Decreto fissazione udienza

Il Giudice Benedetta Boero

letto il ricorso, con contestuale istanza cautelare, depositato in data 18/09/2022,

ritenuta allo stato l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di provvedimento inaudita altera parte, non risultando che la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento,

FISSA

l'udienza di discussione dell'istanza cautelare per il giorno **15/11/2022, alle ore 09:00,**

ASSEGNA

termine alla parte ricorrente sino al 20 ottobre 2022 per la notificazione; invita controparte a costituirsi entro il 10 novembre 2022;

AUTORIZZA

parte ricorrente a provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto ai contro-interessati mediante la pubblicazione sul sito del Ministero resistente;

e FISSA

l'udienza di discussione del merito della causa per il giorno **26/01/2023, alle ore 09:00.**

Si evidenzia che il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova.

Invita parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo, compresa l'attestazione della pubblicazione sul sito del Ministero resistente; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg.

CONSIDERATO

che l'art. 16 del d.l. 228/2021 ha stabilito che *“Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022”*,

DISPONE

che l'udienza del **15 novembre 2022, ore 09:00** si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di

trattazione scritta”, salva la possibilità per ciascuna delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle predette note scritte

AVVERTE

che se nessuna delle parti effettuerà il deposito telematico di note scritte, si provvederà ai sensi del primo comma dell’art. 181 cod. proc. civ.

Manda alla cancelleria per l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.

Caltagirone, 19/09/2022

Il Giudice

Benedetta Boero

RELATA DI NOTIFICA

- Io Sottoscritto avv. Francesco Rizzo, (C.F. RZZFNC67L20F899K), giusta Legge 53/1994 e ss. mm. e autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone Delibera N°1131/2013 ex L.228/2012 e ss. mm., presso il cui Ordine è iscritto, quale procuratore e difensore di PEPI SILVIA, nata a STUTTGARD (D) il 10/06/1974, C.F.PPESLV74H50Z112P, munito della procura alle liti, ho notificato per ogni effetto di legge, l'allegata Ordinanza Cautelare proc. 1027/2022 R.G. al **Ministero della Pubblica Istruzione**- in persona del Ministro pro tempore, rappresentato per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina nr.149, al suo indirizzo pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde) consultabile dal sito <http://pst.-giustizia.it/PST/>.

Attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle norme vigenti in materia e ss.mm. che la suddetta Ordinanza del 19/01/2022 sono copie conformi agli originali presenti nel fascicolo telematico n°1050-1 R.G.L. del Tribunale di Caltagirone.
Caltagirone li 06/10/2022

AVV. FRANCESCO RIZZO